

ALLEGATO “A”

**LE PRESENTI DISPOSIZIONI FANNO PARTE INTEGRANTE DEL
DDG n. 6567 DEL 28/10/2016**

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PARTE SPECIFICA
SOTTOMISURA 4.2**

*“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli”*

INDICE

1. <u>PREMESSA</u>	2
2. <u>DOTAZIONE FINANZIARIA</u>	4
3. <u>OBIETTIVI</u>	4
4. <u>BENEFICIARI</u>	5
5. <u>REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</u>	6
6. <u>COMPLEMENTARIETÀ CON I FONDI SIE E IL I PILASTRO</u>	9
7. <u>INTERVENTI AMMISSIBILI</u>	9
8. <u>SPESE AMMISSIBILI</u>	10
9. <u>INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI</u>	12
10. <u>LOCALIZZAZIONE.</u>	13
11. <u>CRITERI DI SELEZIONE</u>	13
12. <u>INTENSITÀ DEL SOSTEGNO E MASSIMALI DI SPESA</u>	14
13. <u>IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO</u>	14
14. <u>MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E ACCESSO ALLA MISURA</u>	15
15. <u>DOMANDA DI SOSTEGNO</u>	15
16. <u>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</u>	21
17. <u>DOMANDA DI PAGAMENTO</u>	23
18. VARIANTI IN CORSO D'OPERA	
.....	2627
20. <u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	27

1. PREMESSA

La sottomisura 4.2 “**Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli**” è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016 e i cui principali riferimenti normativi sono:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01);
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de* »;
- Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 final del 24/11/2015 e relativi allegati;
- D.A. n.01/GAB del 25/01/16 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea di costituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020;

- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D. D G. n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per l'intero periodo di programmazione è di €. 148.000.000,00, di cui FEASR €. 89.540.000,00.

In tale dotazione sono compresi i trascinamenti relativi alla Misura 123 del PSR Sicilia 2007/2013, che per effetto del Reg. UE 1310/2013, beneficiano del sostegno nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014/2020, come previsto nel Cap. 19 del PSR Sicilia 2014/2020.

3. OBIETTIVI

L'intervento previsto dalla sottomisura 4.2 mira alla ristrutturazione ed all'ammodernamento del sistema produttivo aziendale e agroalimentare, orientato al miglioramento del rendimento economico delle attività e al riposizionamento delle imprese sui mercati. Tale obiettivo è perseguito attraverso la realizzazione di investimenti volti allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, al miglioramento della qualità, alla prevenzione degli impatti negativi delle attività economiche sulle risorse naturali con particolare riguardo al risparmio idrico ed energetico e alla sostenibilità ambientale. Per rafforzare il tessuto agroalimentare, saranno sostenuti interventi nelle fasi della lavorazione, trasformazione e commercializzazione, favorendo anche la realizzazione di nuovi prodotti/processi e l'introduzione di nuove tecnologie. In particolare si intende favorire il processo di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti, al fine di migliorare il rendimento globale delle imprese, anche con l'abbattimento dei costi di produzione. Attraverso la sottomisura, si interviene sulla concentrazione dell'offerta per abbattere i costi di commercializzazione e si incentivano interventi di integrazione verticale, finalizzati ad aumentare il valore aggiunto delle produzioni agro-alimentari ed il reddito dei produttori, anche attraverso investimenti per la logistica e l'utilizzo delle TIC. Viene incentivata la qualità delle produzioni, prevedendo la realizzazione investimenti funzionali all'implementazione di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale. Gli interventi previsti si differenziano da quelli finanziabili attraverso la sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020 poiché la produzione agricola trasformata e commercializzata deve provenire prevalentemente da accordi e/o contratti di conferimento delle materie prime e/o dei prodotti semilavorati.

La sottomisura 4.2 contribuisce direttamente alla Focus Area 3a:

3a	Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.
-----------	---

e indirettamente alle seguenti focus area:

2a	Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
2b	Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale.
5a	Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;
5b	Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;
5c	Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
6a	Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;
6c	Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

La sottomisura contribuisce anche agli obiettivi trasversali relativi all'ambiente, al cambiamento climatico e all'innovazione.

4. BENEFICIARI

I soggetti beneficiari degli interventi sono gli agricoltori singoli o associati, le persone fisiche o giuridiche, le PMI e grandi imprese che svolgono attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, in prodotti compresi nel medesimo Allegato e di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del TFUE in prodotti non compresi nel medesimo Allegato.

L'appartenenza alla categoria delle PMI e grandi imprese deve essere certificata con apposita attestazione, a firma di un un revisore dei conti iscritto al registro dei revisori legali, di cui al D.lgs. n. 39/ 2010, nella quale devono essere riportati, in modo puntuale ed analitico, i parametri dimensionali dell'impresa richiedente, specificando se trattasi di impresa autonoma, associata o collegata. Il calcolo della dimensione di ciascuna impresa dovrà essere effettuato sulla base delle indicazioni e degli allegati forniti dal D.M. del 18/04/2005 emanato dal Ministero delle Attività Produttive

Per la definizione di PMI si fa riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e al predetto D.M. 18.04.2015.

In tutti i casi non potrà essere concesso il sostegno ad imprese in difficoltà, come definite all'articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Le società cooperative agricole di produzione e lavoro sono escluse dal sostegno della sottomisura 4.2., a meno che le stesse non prevedano per Statuto e/o Regolamento interno la lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione delle produzioni agricole conferite dai soci. Qualora i beneficiari siano anche produttori di materia prima agricola, questa deve rappresentare un quantitativo non superiore al 49% rispetto al totale della materia prima da lavorare e/o trasformare e/o commercializzare.

5. REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere possedute da parte dei soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa.

a) Redditività e capacità finanziaria adeguata alla sostenibilità dell'investimento, come di seguito specificata

Per rispettare questo requisito l'impresa partecipante al bando deve dimostrare la propria redditività mediante apposito elaborato a firma di un revisore dei conti iscritto al registro dei revisori legali, di cui al D.lgs. n. 39/ 2010, redatto sulla base dei bilanci consuntivi relativi al triennio precedente la domanda d'aiuto ed aggregati secondo gli schemi riportati nel Piano Aziendale d'Investimento (PAI).

I dati, desunti dai bilanci aziendali riguarderanno in particolare:

a.1) Valutazione dei seguenti indici finanziari dell'ultimo anno:

1. **“Rapporto tra mezzi propri più indebitamento a medio e lungo termine, e le attività immobilizzate nette”**: uguale o superiore a 1;
2. **“Indebitamento a breve”**: non superiore al 30% dei ricavi netti;
3. **“Capacità di autofinanziamento delle esposizioni debitorie”**: non inferiore al 10% dell'ammontare dei debiti, a breve -medio e lungo termine verso il sistema bancario.

Almeno due dei suddetti indici devono essere rispettati.

a.2) Valutazione degli indici economici dell'ultimo triennio:

1. **ROE (Redditività del capitale proprio)** – tasso di rendimento del capitale proprio, che indica la redditività del capitale investito nell'azienda:
 $ROE = RE \text{ (reddito di esercizio)} / CP \text{ (capitale proprio)}$;
2. **ROI (Redditività del capitale investito)** – tasso di rendimento del capitale investito, che indica il rapporto tra reddito operativo lordo e l'insieme del capitale investito: $ROI = RO \text{ (reddito operativo lordo)} / TI \text{ (totale capitale investito)}$;
3. **ROS (Redditività delle vendite)** – tasso di rendimento lordo delle vendite che indica il rapporto tra il reddito operativo lordo e i ricavi netti della vendita: $ROS = RO \text{ (reddito operativo lordo)} / RV \text{ (ricavi netti di vendita)}$.

a.2.1) Imprese tenute a redigere il bilancio

- Per le imprese costituite da più di tre anni, gli indici ROE e ROI dovranno risultare positivi per almeno due anni sui bilanci degli ultimi tre anni;
- Per le imprese costituite da due anni, gli indici ROE e ROI dovranno risultare positivi per almeno un anno sui bilanci disponibili;
- Per le imprese che sono costituite da un anno gli indici ROE e ROI dovranno risultare positivi per l'anno di riferimento.

L'indice ROS dovrà risultare positivo per ciascun anno di attività fino ai tre anni precedenti.

In considerazione del fatto che il settore agroalimentare è condizionato, da fattori di rischio non immediatamente prevedibili (quali fattori ambientali, deperibilità del prodotto), potrà essere accettato un ROS negativo per un solo anno, previa puntuale giustificazione da parte dell'impresa.

Scostamenti in meno dai suddetti indici di riferimento economici e finanziari, dovranno essere puntualmente ed esaurientemente giustificati ai fini della valutazione del requisito della redditività.

In tale eventualità, dovuta in ogni caso a motivi eccezionali e contingenti da comprovare e documentare adeguatamente, il rispetto degli indici economici e finanziari deve essere dimostrato con riferimento ad ipotesi di bilancio che non tengono conto di tali effetti negativi.

In particolare, nel caso di organismi associativi di produttori agricoli per i quali l'obiettivo non è quello di privilegiare la remunerazione del capitale sociale, ma al contrario è quello di remunerare il socio per il prodotto conferito, è consentito modificare lo spread tra il prezzo pagato al produttore e quello di mercato, nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore, al fine di giustificare l'eventuale scostamento in meno degli indici economici e finanziari.

a.2.2) Imprese non tenute a redigere il bilancio:

Per le imprese che non hanno l'obbligo di redigere la contabilità generale ed il bilancio, gli indici come sopra riportati, saranno ricavati con riferimento ad ipotesi di bilancio sostenute da dichiarazioni di responsabilità rilasciate dagli operatori interessati e supportate da idonea documentazione fiscale e finanziaria.

a.2.3) Imprese di nuova costituzione ed imprese inattive:

Per le imprese di nuova costituzione e per quelle inattive, la redditività dovrà essere dimostrata, con riferimento alla situazione ex post, attraverso il Piano Aziendale degli Investimenti (PAI) presentato con il progetto, a firma di un revisore dei conti iscritto al registro dei revisori legali, di cui al D.lgs. n. 39/2010, riportante una dettagliata analisi economica e finanziaria, riferita all'investimento proposto, ed il calcolo degli indici finanziari ed economici a regime, che dovranno risultare tutti positivi.

a.2.4) Disponibilità di mezzi propri intesa come patrimonio netto (art.2424 del codice civile), che deve essere commisurato al costo dell'investimento presentato; per le imprese non tenute a redigere il bilancio, per quelle di nuova costituzione e per quelle inattive, si farà riferimento alla "riclassificazione di bilancio". Il valore minimo per l'ammissibilità è fissato al livello non inferiore al 15% dell'investimento proposto per la realizzazione dell'iniziativa. Nel caso di organismi associativi di produttori agricoli può essere presa in considerazione una soglia minima del 10%. La rispondenza a tale condizione dovrà essere dimostrata con adeguata documentazione in sede di presentazione della domanda. Eventuali aumenti di capitale sociale che possano influire sulla voce "*patrimonio netto*", devono essere deliberati prima della data di presentazione della domanda, ed, in ogni caso, l'effettivo versamento dell'aumento di capitale deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica del decreto di concessione, la cui validità sarà comunque subordinata a tale avvenuto pagamento. Ai fini del soddisfacimento del requisito non possono essere presi in considerazione gli eventuali aumenti di capitale sociale destinati a garantire la copertura dell'impegno finanziario di spesa per la parte eccedente l'aiuto pubblico.

b) Integrazione nella filiera agroalimentare

Per il rispetto del presente requisito, al fine di garantire il reddito degli imprenditori agricoli, quali primi componenti delle filiere produttive e di migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare, l'impresa dovrà disporre di contratti e/o accordi con i produttori singoli ed associati per le materie prime e per i prodotti semilavorati, per una quota pari

almeno al 51 % del prodotto totale da lavorare e/o trasformare e/o commercializzare di provenienza extra-aziendale;

Il rispetto di tale requisito dovrà essere dimostrato, attraverso:

- 1) contratti d'acquisto e/o accordi di fornitura delle materie prime con i produttori agricoli singoli o associati;
- 2) contratti d'acquisto e/o accordi di fornitura di altri prodotti agricoli (semilavorati, scarti di lavorazione, sottoprodotti di lavorazione ecc.) stipulati con imprese di lavorazione, trasformazione e/o commercializzazione.

In ogni caso il dimensionamento complessivo degli impianti del beneficiario dovrà essere commisurato agli eventuali quantitativi di produzione propria ai quali si sommano quelli di produzione proveniente dai contratti e/o accordi di cui sopra.

Le condizioni di cui ai superiori punti 1) e 2), non sono applicate a cooperative o imprese con vincoli statutari sul conferimento delle materie prime. Infatti, vanno in deroga alla suddetta disposizione le società cooperative a mutualità prevalente di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ed in generale tutti gli organismi associativi di produttori, per i quali lo Statuto o il Regolamento interno prevedano il conferimento obbligatorio, da parte delle singole aziende associate, delle produzioni (materie prime e prodotti semilavorati) da destinare alle fasi di lavorazione. Nel caso in cui detti organismi associativi dovessero prevedere una capacità di lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione, di prodotti con marchio proprio, superiore alle quantità conferite dai soci, ai fini del dimensionamento dell'investimento dovranno essere forniti, all'atto della presentazione della richiesta di aiuto, i contratti d'acquisto e/o accordi di fornitura relativi alle quantità di prodotto eccedente quelle conferite dai soci.

c) Piano aziendale degli investimenti (PAI)

Il piano aziendale deve descrivere:

- la situazione iniziale dell'impresa (descrizione del soggetto richiedente, localizzazione territoriale, dimensioni e caratteristiche geo-morfologiche dell'azienda, aspetti strutturali, aspetti occupazionali, prospettive di sviluppo, attività di trasformazione e commercializzazione) con l'indicazione della dotazione di strutture, impianti macchine ed attrezzature, con l'indicazione delle tecnologie, dei processi aziendali, delle produzioni ottenute);
- l'individuazione degli obiettivi da raggiungere per assicurare lo sviluppo della impresa e delle azioni da attuare, per tappe essenziali, per il perseguimento degli stessi;
- gli investimenti materiali ed immateriali da realizzare con il relativo cronoprogramma della realizzazione degli interventi programmati;
- il piano economico ante e post intervento, con un dettagliato quadro finanziario, in cui verranno quantificate le risorse necessarie e le relative fonti di approvvigionamento per l'attuazione del piano.

Il piano aziendale degli investimenti, che sarà allegato al bando, deve essere sottoscritto da parte del beneficiario e di un revisore dei conti iscritto al registro dei revisori legali di cui al Dlgs n.39/2010.

d) Requisiti del progetto

E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda, la presentazione di un progetto esecutivo che contenga al suo interno ogni dettaglio dei lavori da realizzare e il relativo

costo previsto. Detto progetto deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

I meccanismi di finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale da parte del FEASR impongono una tempestiva utilizzazione delle risorse disponibili conseguibile attraverso la puntuale realizzazione degli investimenti; pertanto, è condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo da rendere cantierabile in tempi brevi. E', quindi, condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la domanda di sostegno sarà ammessa nella graduatoria definitiva con riserva.

Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile per mancata cantierabilità dell'iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando.

In ogni caso, alla domanda di sostegno deve essere allegata, ove pertinente, copia della richiesta di parere, nulla osta, autorizzazioni e concessioni con la registrazione al protocollo dell'Ente competente.

Qualora l'investimento preveda l'acquisto di terreni sui quali realizzare, in tutto o in parte, l'investimento oggetto della domanda di sostegno è consentita la presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità di tali investimenti prima dell'emissione del provvedimento di concessione del sostegno e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Gli investimenti realizzati nelle aree Natura 2000 saranno sottoposti a valutazione di incidenza ambientale. Ai sensi dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, l'ammissibilità dell'intervento al sostegno è subordinata alla presentazione di una valutazione di impatto ambientale.

6. COMPLEMENTARIETÀ CON I FONDI SIE E CON IL I^ PILASTRO

In generale gli interventi proposti dovranno essere coerenti con le linee di complementarità indicate nel PSR Sicilia 2014/2020 capitolo 14. In particolare, nell'ambito della sottomisura 4.2 gli interventi dovranno essere proposti nel rispetto della complementarità con i Fondi SIE e con il I^ Pilastro, così come indicato nella tabella di complementarità del capitolo 14 del PSR Sicilia 2014/2020, nel testo vigente al momento della emanazione del bando di gara.

7. INTERVENTI AMMISSIBILI

Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici della sottomisura 4.2 riguardanti gli investimenti relativi alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può, tuttavia, non essere un prodotto elencato nell'Allegato I al Trattato.

Coerentemente alla scheda di misura del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno è concesso per le seguenti categorie di investimenti materiali ed immateriali:

- a) la costruzione e/o miglioramento delle strutture al servizio della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni;
- b) investimenti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, solari e mini-eolici, impianti di energia prodotta da biomassa di scarto) utilizzata esclusivamente per l'autoconsumo. Ai fini della produzione di energia da fonti rinnovabili non si potranno realizzare impianti e utilizzare materie prime e prodotti

intermedi che generano consumo di suolo destinato all'agricoltura. Nel caso di impianti fotovoltaici, gli stessi non potranno essere posizionati direttamente a terra. Nel caso di impianti fotovoltaici o solari da installare su coperture di immobili già esistenti occorrerà presentare apposita certificazione a firma di un tecnico abilitato comprovante che il fabbricato in generale e la copertura in particolare, dal punto di vista statico e strutturale sono idonei a sostenere l'aggiunto sovraccarico generato dall'installazione degli impianti e che lo stesso non arreca pregiudizio alla statica dell'immobile nel suo insieme. Nel caso di impianti il cui scopo è la generazione di energia elettrica da biomassa, i costi saranno ritenuti ammissibili solo se la materia prima è costituita esclusivamente da sottoprodotti, scarti, rifiuti, reflui zootecnici. Tale tipologia di impianto dovrà prevedere l'utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica prodotta, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, nonché soddisfare i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti a livello nazionale e di Unione, incluso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE;

- c) gli investimenti per la logistica aziendale, ed in particolare per la razionalizzazione della catena del freddo con interventi innovativi a livello di stoccaggio, lavorazione;
- d) gli investimenti produttivi finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente;
- e) gli investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali nella fase di macellazione;
- f) gli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti/processi e alla introduzione di nuove tecnologie e di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale;
- g) investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale con particolare riguardo al recupero dei sottoprodotti e allo smaltimento dei rifiuti;
- h) investimenti finalizzati all'introduzione o al potenziamento delle produzioni della III, IV e V gamma;
- i) l'acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie dell'informazione e comunicazione e al commercio elettronico, nonché primo accesso e allacciamento alla rete;
- j) l'acquisto di terreni per la realizzazione dei fabbricati, per un costo non superiore al 10% delle spese di investimento;
- k) l'acquisizione di immobili con obbligo di interventi sostanziali al servizio della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni, limitato al 30% del valore complessivo del progetto;
- l) spese generali, collegate alle spese di cui alle lettere di cui sopra, quali onorari di professionisti e/o consulenti abilitati, studi di fattibilità.

Gli investimenti realizzati nelle aree *Natura 2000* saranno sottoposti a valutazione di incidenza ambientale.

8. SPESE AMMISSIBILI

Per le disposizioni specifiche relative all'ammissibilità della spesa si rimanda:

- agli artt. 17 e 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e all'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

- al punto 6 delle *“Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020 e successive modifiche ed integrazioni.*

Le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

- a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili. Il costo per l'acquisto di fabbricati è ammesso fino al limite del 30% del valore complessivo del progetto. L'ammissibilità è condizionata dal rispetto delle condizioni previste dal punto 6.6 delle predette "Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale. Potranno essere realizzati anche investimenti relativi alle abitazioni destinate alla custodia dello stabilimento necessarie a soddisfare le esigenze abitative minime del personale addetto. La superficie netta calpestabile di dette unità abitative non può essere superiore a 45 mq.
- b) acquisto di nuove macchine e attrezzature, comprese le spese di trasporto e montaggio, e di programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Le spese di trasporto e montaggio dei macchinari, dovranno essere riportate obbligatoriamente ed in dettaglio nei preventivi presentati e opportunamente dimostrate in sede di accertamento di SAL e saldo nei documenti giustificativi della spesa. E' previsto, inoltre, l'acquisto di veicoli stradali specializzati permanentemente attrezzati, ed omologati esclusivamente per il trasporto delle materie prime dalle aziende di produzione allo stabilimento di lavorazione che ne richieda l'aiuto nell'ambito di un progetto organico di investimento presentato ai sensi della presente misura che preveda almeno una delle iniziative elencate nella precedente lettera a) e nella presente lettera b). La spesa per l'acquisto di detti veicoli specializzati non può superare il 20% del totale della spesa ammessa;
- c) acquisto di terreni edificabili per un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili dell'investimento. L'ammissibilità è condizionata al rispetto delle condizioni previste dal punto 6.5 delle predette "Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale";
- d) investimenti immateriali connessi ad investimenti materiali, come ricerche e studi di mercato, brevetti, licenze con le modalità previste dal par. 6.2 delle Disposizioni generali per le misure dello sviluppo rurale non connesse alle superfici e agli animali.
- e) spese generali, sino alla percentuale massima del 12% del costo totale dell'investimento ammissibile, per:

- 1. onorari di professionisti abilitati, per spese di progettazione, direzione lavori, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori, (ricerche e analisi di mercato, studi di fattibilità, valutazioni di incidenza e di impatto ambientale, predisposizione elaborati tecnici, finanziari ed economici, direzione lavori, predisposizione documentazione tecnico-contabile e amministrativa per la presentazione delle domanda di pagamento anticipo, s.a.l. e saldo, redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, di cui al D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., nel caso in cui ne ricorrano le condizioni nel cantiere di lavoro)

Per le spese relative alle sopra elencate attività, per le quali non è prevista l'applicazione del codice degli appalti, si farà riferimento alle disposizioni contenute dal Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140 e ss.mm.e ii. In ogni caso, l'importo massimo ammissibile a contributo è quello risultante dall'applicazione dei valori percentuali riportati nel Prezziario Regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015, così specificati:

- max 7%, **sull'importo delle opere edili ed assimilabili**, per i progetti redatti da tecnici progettisti abilitati laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Consigli professionali competenti ed in ragione di una percentuale;

- max 6%, **sull'importo delle opere edili ed assimilabili**, per i progetti redatti da tecnici progettisti abilitati non laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi collegi;
- max 3% sull'importo **dei macchinari e delle attrezzature mobili**, previsti nei progetti redatti da tecnici progettisti abilitati sia laureati che non laureati. La percentuale dovrà essere calcolata sull'importo dei macchinari e delle attrezzature mobili al netto delle voci di trasporto e montaggio;
- max 1% per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, di cui al D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., nel caso in cui ne ricorrano le condizioni nel cantiere di lavoro.

L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al punto 1) dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione.

2. - parcelle notarili, per consulenze legali, per consulenze finanziarie e per perizie giurate inerenti alla compravendita di immobili connessi e funzionali all'investimento oggetto di finanziamento;
 - spese per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione, con esclusione degli interessi passivi;
 - spese per garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi;
 - spese inerenti all'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.).

In ogni caso l'importo massimo ammissibile al contributo delle spese di cui al presente punto non potrà essere superiore al 5% e si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o al listino dei prezzi di mercato "realistico" o alla valutazione del tecnico effettuata sulla scorta di una accurata e documentata indagine di mercato, ad esclusione delle polizze bancarie, delle spese relative al conto corrente e delle spese relative alle parcelle notarili.

Sono ammissibili, altresì, le spese generali di cui all'art. 45.2 lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;

- f) costi relativi all'IVA, nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta dai beneficiari.

9. INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono comunque finanziabili:

- a) compravendite di terreni e fabbricati che non rispettino le condizioni previste dai punti 6.5 e 6.6 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale”;
- b) acquisto di nuove macchine e attrezzature effettuato tra soggetti aventi interessi comuni (coniugi, parenti e affini fino al terzo grado, soci dell’acquirente e/o del venditore, società controllate o controllanti)
- c) leasing o acquisto da leasing;
- d) gli investimenti finalizzati al commercio al dettaglio, ad esclusione delle commerce;
- e) gli investimenti finalizzati alla realizzazione di fonti di energia rinnovabile la cui produzione non commisurata ai fabbisogni energetici di autoconsumo dell’impresa;
- f) acquisto di veicoli stradali che non rispondono alle caratteristiche descritte al punto b) del paragrafo 8);
- g) acquisto di fabbricati destinati ad essere demoliti;
- h) demolizione totale o parziale di opere e manufatti esistenti”;
- i) opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto, ad eccezione di quelle realizzate per garantire il rispetto delle norme di sicurezza;
- j) gli investimenti relativi alle abitazioni destinate al personale di custodia dello stabilimento, che non rispondono alle caratteristiche descritte al punto a) del paragrafo 8);
- k) sale di conferenza;
- l) arredi di ufficio, tranne per quanto riguarda le postazioni informatiche;
- m) acquisto di imballaggi, cassoni, contenitori, barriques ecc. anche se ammortizzabili;
- n) acquisto di attrezzature normalmente ammortizzabili in un anno;
- o) investimenti immateriali, diversi da brevetti e licenze, come prima specificato;
- p) manutenzione di attrezzature e di macchinari;
- q) acquisto ed installazione di attrezzature, macchinari ed impianti usati;
- r) lavori di abbellimento (allestimento giardini, spazi verdi).
- s) i costi relativi alla partecipazione a sistemi di qualità ed alla relativa certificazione;
- t) le opere di manutenzione ordinaria;
- u) investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- v) investimenti al fine di adeguare impianti esistenti ai requisiti comunitari obbligatori;
- w) impianti e attrezzature usati.

10. LOCALIZZAZIONE

La sottomisura 4.2 si applica nell’intero territorio regionale.

11. CRITERI DI SELEZIONE

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, rielaborati e/o integrati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020, indicati sul sito sicilia.it e vigenti alla data di pubblicazione del bando. Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali.

Le tabelle riportano per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all’atto di presentazione della domanda.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi; l’assenza della suddetta scheda o l’omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il

possesso dei requisiti il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comportino un'alterazione della stessa.

12. INTENSITÀ DEL SOSTEGNO E MASSIMALI DI SPESA

Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributi in conto capitale e/o attraverso gli strumenti finanziari attivati.

L'ammontare del sostegno è pari al 50% del costo della spesa ammissibile.

E' prevista una maggiorazione del 20% per le operazioni sostenute nel quadro del PEI (Partenariato Europeo per l'Innovazione) in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura.

Nei casi previsti, i beneficiari del sostegno per la realizzazione delle opere, servizi e di quant'altro previsto dall'iniziativa progettuale dovranno attenersi a quanto previsto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La dimensione finanziaria massima dell'investimento complessivo ammesso a finanziamento per ciascuna impresa, nell'ambito della presente misura per l'intero periodo di programmazione 2014/2020 non potrà eccedere la somma di 10 milioni di euro (spesa pubblica + privata). Tale limite massimo potrà essere raggiunto anche attraverso la presentazione di più progetti. La presentazione di una nuova domanda di sostegno è consentita soltanto nel caso in cui sia stata ultimata la realizzazione degli interventi relativi all'istanza precedente che incide in tutto o in parte sulle risorse dello stesso PSR Sicilia 2014/2020.

Il PSR interverrà a sostegno degli investimenti che prevedono, in un'ottica di completamento della filiera, attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE in prodotti non compresi nell'Allegato I del del TFUE, per le imprese la cui attività sia prevalentemente quella di lavorazione/trasformazione e commercializzazione dei prodotti dentro l'Allegato I. L'attività prevalente dell'impresa potrà essere definita tenendo conto delle quantità di prodotto lavorato/trasformato e commercializzato, o in alternativa, in termini di fatturato realizzato, riferiti al medesimo prodotto lavorato/trasformato e commercializzato compreso nell'Allegato I del TFUE. In questo caso l'aiuto sarà erogato:

- al 50% del costo dell'investimento ammissibile per gli investimenti relativi all'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE ;
- ai sensi del Reg. CE n.1047/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» per gli investimenti relativi all'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti compresi nell'Allegato I in prodotti non compresi nell'Allegato I. In tal caso l'importo complessivo dell'aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari con un'intensità di aiuto pari al 50 % del costo dell'investimento ammissibile.

Il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione secondo lo schema di cui all'allegato 2) alle presenti disposizioni.

Ai fini della demarcazione con la misura 6.4 c), la presente misura non finanzierà interventi a sostegno delle microimprese per i prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE.

13. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario con la sottoscrizione della domanda si impegna, nei cinque anni successivi alla data del pagamento finale a non apportare all'operazione d'investimento modifiche sostanziali che riguardino:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori del territorio della regione Sicilia;
- b) cambio significativo dell'assetto proprietario;

c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione.

Sarà obbligo del beneficiario di comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto tutte le variazioni o cambiamenti intervenuti sull'operazione o investimento.

Nel caso di una grande impresa il beneficiario con la sottoscrizione della domanda si impegna, nei dieci anni successivi alla data del pagamento finale a non delocalizzare l'attività produttiva al di fuori dell'Unione, in ogni caso per un periodo non inferiore alla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

14. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E ACCESSO ALLA MISURA

La sottomisura è attivata tramite procedura valutativa "Bando o Avviso Pubblico".

15. DOMANDA DI SOSTEGNO

15.1 Termini di presentazione

I termini di presentazione delle domande di sostegno saranno indicati nei rispettivi Bandi o Avvisi pubblici della sottomisura 4.2.

15.2 Modalità di presentazione

Per l'adesione al regime di sostegno dovrà essere presentata apposita istanza on-line e cartacea con le modalità indicate nelle "*Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020*".

La domanda di sostegno potrà essere presentata, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Amministrazione, esclusivamente tramite il portale SIAN e imputata all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale Agricoltura del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura.

Le imprese richiedenti hanno l'obbligo, all'atto della presentazione dell'istanza, di avere correttamente costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale. La domanda di aiuto cartacea, che è costituita dalla stampa della domanda di sostegno sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante, con firma autenticata secondo la normativa vigente, deve essere presentata, completa degli allegati, in duplice copia e in copia digitale salvata su supporto informatico, pena l'inammissibilità della stessa, presso la sede centrale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico. Nella parte esterna della busta o del plico, dovrà essere riportata, insieme agli estremi del richiedente, la seguente dicitura: "*PSR SICILIA 2014-2020 – Domanda di sostegno presentata ai sensi della Sottomisura 4.2*".

La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, tramite il servizio Poste Italiane o tramite operatori postali abilitati a svolgere tale servizio ed in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

La domanda consegnata a mano o tramite corriere autorizzato potrà essere accettata fino al decimo giorno lavorativo successivo all'inoltro telematico. Pertanto, la domanda pervenuta oltre i suddetti termini, non sarà presa in considerazione e sarà considerata irricevibile. Per le domande consegnate a mano o tramite corriere autorizzato, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data di consegna.

Ove, per motivi non imputabili al beneficiario e/o al soggetto delegato alla compilazione della domanda (CAA, Professionisti), la domanda venisse presentata oltre i termini, la stessa potrà essere accolta con ritardo consentito esclusivamente se le cause sono attribuibili ad un malfunzionamento del sistema informativo SIAN, opportunamente e puntualmente documentate e segnalate dai soggetti abilitati a mezzo mail o pec alla struttura di supporto dell'Autorità di Gestione ed all'ufficio competente a ricevere la domanda, entro i termini di scadenza previsti dal bando. Non potranno in nessun caso essere accolte segnalazioni generiche di malfunzionamento del sistema informativo.

Non sarà altresì, presa in considerazione l'istanza trasmessa prima dei termini dell'apertura del bando (data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato: www.psr Sicilia.it) che sarà ritenuta irricevibile.

Le domande di sostegno, ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) n. 809/2014, possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati opportunamente documentati dal beneficiario a dimostrazione che l'errore commesso sia classificabile come "palese";
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati in ogni caso errori palesi:

- errata indicazione del CUA;A;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di sostegno;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale;
- mancata presentazione dei documenti previsti dal bando e/o dalle disposizioni specifiche.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correttiva, che deve essere presentata prima della comunicazione relativa alla formulazione ed all'approvazione dell'elenco provvisorio. Ove il sistema informativo SIAN non sia ancora predisposto alla compilazione delle domande di correttiva, la stessa dovrà essere presentata su supporto cartaceo all'ufficio competente per l'istruttoria della domanda d'sostegno.

Si ribadisce che la domanda di sostegno cartacea debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente, dovrà pervenire completa della documentazione riportata nei successivi paragrafi all'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio, pena la non ricevibilità o l'inammissibilità della stessa.

15.3 Documentazione

Al fine di assicurare la massima semplificazione dei procedimenti relativi all'attuazione della sottomisura 4.2, assicurare lo snellimento dei tempi, l'adeguata trasparenza e garantire nel contempo il controllo efficace dell'utilizzo dei fondi europei, la documentazione necessaria all'istruttoria delle domande è acquisita esclusivamente, laddove possibile e fattibile, tramite le banche dati pubbliche (Sistema Telemaco delle Camere di Commercio, Fascicolo aziendale del SIAN, Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), ecc)

Tutta la documentazione deve essere prodotta in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme ove pertinente, unitamente a una copia digitale salvata su supporto informatico. Gli elaborati tecnici dovranno essere redatti e sottoscritti da professionisti abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali.

15.3.1 Documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda

Il progetto presentato deve essere esecutivo – come definito alla lettera d) del punto 5, pertanto, alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione, necessaria per l'esecuzione delle opere, ivi compresa quella comprovante l'attribuzione del punteggio. La documentazione inerente alla dimostrazione della cantierabilità, se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro il termine perentorio di 90 giorni successivi a decorrere dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori, a pena di inammissibilità.

Qualora l'investimento preveda l'acquisto di terreni sui quali realizzare, in tutto o in parte, l'investimento oggetto della domanda di sostegno, è consentita la presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità di tali investimenti prima dell'emissione del provvedimento di concessione del sostegno e comunque non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, pena l'esclusione.

Comunque, nulla osta alla presentazione di un progetto esecutivo e cantierabile qualora il richiedente del sostegno sia già in possesso di tutte le concessioni e/o autorizzazioni pertinenti.

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia (in corso di validità), utile all'attribuzione del punteggio, pena **l'irricevibilità della domanda**:

1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
2. piano aziendale degli investimenti (PAI) redatto secondo lo schema predisposto dall'Autorità di Gestione del PSR, sottoscritto dal richiedente l'aiuto e dal revisore dei conti iscritto al registro dei revisori legali, di cui al D.lgs. n. 39/2010;
3. attestazione relativa alla dimostrazione del possesso della redditività, redatta e sottoscritta da un revisore contabile iscritto nel registro, istituito presso il Ministero dell'Economia, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D.lgs n. 39/2010, che dimostri il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 5 lettera a) delle presenti disposizioni, con il calcolo degli indici economici e finanziari, e la quantificazione del patrimonio netto o, in alternativa per gli investimenti presentati da imprese di nuova costituzione ed imprese inattive, relazione redatta e sottoscritta da un da un revisore contabile iscritto nel registro, istituito presso il Ministero dell'Economia, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D.lgs n. 39/2010 riportante una dettagliata analisi economica e finanziaria, riferita all'investimento proposto, ed il calcolo degli indici finanziari ed economici a regime, che dovranno risultare tutti positivi;
4. titolo di proprietà dell'immobile su cui è previsto l'intervento, o altro titolo di possesso. I titoli di possesso diversi dalla proprietà, comprovati da contratti registrati, la cui scadenza deve essere di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, potranno essere presi in considerazione nel caso di investimenti che prevedano soltanto l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato resi in forma verbale o unilaterali. Nel caso di contratti già stipulati, la cui data di scadenza non copre il periodo dei 10 anni, gli stessi dovranno essere prorogati e/o modificati al fine del rispetto dei predetti requisiti e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale. In particolare, nei contratti di comodato d'uso gratuito, fatte salve le suddette indicazioni, dovrà, inoltre, essere prevista una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809, comma 2 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Nel caso di insediamenti produttivi di proprietà demaniale potranno essere presi in considerazione anche interventi strutturali;
5. dichiarazione sostitutiva, per iniziative con importo di contributo richiesto pari o superiore a 150.000,00 Euro, da allegare all'istanza al fine di consentire i nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 218/2012);
6. attestazione redatta e sottoscritta da un revisore contabile iscritto nel registro, istituito presso il Ministero dell'Economia, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D.lgs n. 39/2011 che l'impresa non è in difficoltà, in quanto non soddisfa nessuna delle circostanze riportate all'articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

7. contratti di conferimento almeno triennali (obbligatori per i richiedenti diversi dagli organismi associativi di produttori) con i produttori primari, giuridicamente validi, dai quali emerge che il produttore ha la piena disponibilità del prodotto. Detti contratti dovranno essere redatti secondo lo schema allegato al bando e reso disponibile sul sistema. Ove, per particolari esigenze contrattuali, si rendesse necessario apportare delle modifiche a detti schemi, gli stessi potranno essere riprodotti a condizione che vengano riportate tutte le dichiarazioni, le condizioni e gli obblighi in essi contenuti. La mancata osservanza di detta prescrizione determinerà l'inammissibilità dell'istanza;
8. documentazione inerente alla complementarietà e demarcazione rispetto al Regolamento (UE) n. 1308/2013 riguardanti le organizzazioni comuni dei mercati agricoli (OCM ortofrutticolo, olivicolo, e apistico). I soggetti che propongono investimenti nel settore ortofrutticolo, olivicolo, e apistico dovranno produrre, in alternativa, una delle seguenti specifiche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante:
 - a) che l'impresa aderisce ad una Organizzazione di Produttori (O.P.) - specificando quale - o che l'impresa svolge essa stessa funzione di Organizzazione di Produttori e che l'investimento proposto rispetta le limitazioni previste dal capitolo 14 del PSR Sicilia 2014/2020 relativo alla complementarietà;
 - b) che l'impresa non aderisce a nessuna Organizzazione di Produttori e che non svolge essa stessa funzione di Organizzazione di Produttori;
9. elaborato relativo al costo dell'investimento, con apposto timbro data e firma del progettista e del richiedente, che comprende in un unico fascicolo: il computo metrico estimativo delle opere edili; la spesa prevista per i macchinari e le attrezzature, con descrizione analitica e indicazione delle offerte scelte; le spese generali; il riepilogo di tutte le voci con l'indicazione del costo totale dell'investimento;
10. n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte indipendenti e in concorrenza per l'acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del nel prezziario vigente e per gli "investimenti immateriali", quali ricerche di mercato, brevetti, studi con le modalità riportate nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020 cap. 6 "Criteri per l'ammissibilità della spesa". Nei preventivi presentati dovranno essere obbligatoriamente indicati in dettaglio i costi relativi alle spese di trasporto e montaggio dei macchinari e delle attrezzature;
11. analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezziario Lavori Pubblici vigente;
12. corografia in scala non inferiore a 1:25.000 e planimetria su base catastale, ante e post investimento, con ubicazione delle opere da realizzare;
13. elaborati architettonici e strutturali delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti in scala adeguata); nel caso di acquisto di macchinari ed attrezzature dovrà essere prodotta apposita planimetria con l'indicazione della posizione dei macchinari prima e dopo l'intervento (Lay-Out). Gli elaborati dovranno essere provvisti di timbro data e firma del progettista. I disegni dovranno essere in ogni caso sufficienti, anche con l'ausilio di particolari costruttivi, al fine di rilevare la corrispondenza con le misure riportate nel computo metrico;
14. dichiarazione ai sensi della L.R. 13/86, art.49, comma 12;
15. attestazione, a firma di un revisore contabile iscritto al registro dei revisori legali, di cui al D.lgs. n. 39/ 2010, nella quale devono essere riportati, in modo puntuale ed analitico, i parametri dimensionali dell'impresa richiedente, specificando se trattasi di impresa autonoma, associata o collegata. Il calcolo della dimensione economica di ciascuna impresa dovrà essere effettuato sulla base delle indicazioni e degli allegati forniti dal D.M. del 18/04/2005.

16. scheda tecnica di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio;
17. documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito così come individuata nelle relative tabelle. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio e delle priorità, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante i criteri e le priorità. L'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione della stessa comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per singolo criterio e priorità o in assenza anche di una delle suddette condizioni, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato.
18. copia, ove pertinente, delle richieste di parere, nulla osta, autorizzazioni e concessioni con la registrazione al protocollo dell'Ente competente;
19. patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario.

15.3.2 Documentazione essenziale per le Società/Associazioni/Cooperative da presentare unitamente alla domanda

20. copia dell'atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di registrazione;
21. copia conforme all'originale della delibera dell'Organo di Amministrazione che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di sostegno e ad assumere tutti gli impegni previsti nella stessa domanda;
22. copia conforme all'originale della delibera dell'assemblea dei soci con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l'impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dal sostegno pubblico, con indicazione motivata della fonte di finanziamento (supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti);
23. copia conforme all'originale della delibera dell'assemblea dei soci con la quale si autorizza l'aumento di capitale sociale, specificando che detto aumento non è destinato a garantire la copertura dell'impegno finanziario di spesa per la parte eccedente l'aiuto pubblico;
24. copia dell'attestato di revisione in corso di validità (per le società cooperative).

15.3.3 Documentazione per la cantierabilità da presentare ove pertinente e necessaria entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. (Ove non pertinente produrre in allegato alla domanda apposita dichiarazione di non pertinenza con apposita motivazione).

25. autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
26. certificato di Agibilità e destinazione d'uso per i locali destinati all'installazione di attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento;
27. documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari;
28. autorizzazione sanitaria esistente e/o Dichiarazione inizio attività di cui al D.A. 27.02.08 (Assessorato Regionale Sanità);
29. autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.), completa dei relativi disegni vidimati dall'ufficio competente, assentite per le opere connesse con il programma di investimento;
30. nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi degli artt. 17 e 18 Legge 64/74, con attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici) ai sensi dell'art.4 della Legge 05.11.1971, n. 1086 e nel rispetto di quanto successivamente introdotto dalla L.R. n.7 del 19/05/2003 art. 32. Nella fattispecie prevista dal comma 4 dello stesso art. 32, dovrà essere prodotta apposita documentazione probante il silenzio/assenso;

31. valutazione di incidenza, Valutazione di impatto ambientale, Autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti competenti per gli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve, vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale;
32. autorizzazione, nell'ambito di investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

15.3.4 Documentazione essenziale per iniziative che prevedono l'acquisto di beni immobili da presentare unitamente alla domanda

Le acquisizioni di immobili (terreni-fabbricati) sono ammissibili a finanziamento a condizione che la domanda sia corredata di apposita documentazione (autocertificazione e/o perizia giurata) comprovante il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 6.5 “Acquisto di terreni”, e 6.6 “Acquisto di beni immobili”, delle “Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020 - cap. 6 “Criteri per l'ammissibilità della spesa”, di seguito elencata:

1) nel caso di acquisto di terreni:

- 1) autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.00, attestante le seguenti condizioni:
 - a) l'assenza di vincoli di parentela e/o affinità fra venditore ed acquirente, entro il limite del 4° grado;
 - b) che in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non fanno parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di riferimento, a qualunque titolo, hanno avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata;
 - c) che l'immobile non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di riferimento, di finanziamenti comunitari o nazionali; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
 - d) del complesso immobiliare potranno far parte i fabbricati direttamente connessi e funzionali alle finalità dell'investimento, purché il loro valore non superi il 30% della spesa globale dell'investimento medesimo, al netto delle spese generali. Ne consegue che in ogni caso non sono ammissibili investimenti che comportano la sola acquisizione di “immobili”;
 - e) i riferimenti e i dati anagrafici della ditta venditrice;
 - f) l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e che lo stesso sia adeguato, in termini quantitativi e qualitativi, alle attività previste;
 - g) nel caso di terreni industriali ricadenti all'interno degli agglomerati di pertinenza degli ex- Consorzi A.S.I. della Sicilia, che il prezzo del terreno è stato determinato sulla base dei prezzi di vendita stabiliti dall'Assessorato regionale delle Attività Produttive;
 - h) il prezzo di acquisto è stato determinato sulla base dei valori agricoli medi validi alla data di presentazione della domanda, stabiliti annualmente dalla Commissione provinciale espropri (presentare documentazione tecnica a supporto), oppure tramite perizia giurata analitica redatta da un professionista abilitato.
- 2) perizia giurata (redatta da un professionista abilitato, qualificato e indipendente) attestante, nel caso di acquisizione di terreni con destinazione d'uso diversa da quella agricola, che il prezzo del terreno non è superiore al valore di mercato.

2) nel caso di acquisto fabbricati:

1) autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/00, attestante le condizioni di cui alle lettere a), b), c), e d), del precedente punto 1);

2) perizia giurata (redatta da un professionista qualificato e indipendente) attestante:

- a) che il prezzo dell'immobile oggetto di acquisizione non è superiore al valore di mercato e che sia vantaggioso rispetto alla realizzazione ex-novo;
- b) che l'immobile è conforme alla normativa vigente in materia di urbanistica, igienico sanitaria ed è immediatamente utilizzabile (presenza del regolare certificato di agibilità) oppure specificare i punti non conformi quando l'iniziativa prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- c) che gli interventi per l'adeguamento della struttura e degli impianti tecnici, nonché le procedure per la regolarizzazione della posizione amministrativa (pareri, autorizzazioni, ecc.) sono necessari per consentire alla struttura di essere funzionante e funzionale dopo l'acquisizione;
- d) i riferimenti e i dati anagrafici della ditta venditrice;
- e) l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione e che lo stesso sia adeguato, in termini quantitativi e qualitativi, alle attività previste.

In aggiunta alla sopracitata documentazione dovranno essere prodotti:

nel caso di acquisto di terreni:

- preliminare di compravendita registrato;
- certificato di destinazione urbanistica del terreno oggetto di acquisto;
- estratti di mappa e certificati catastali dei terreni oggetto di acquisto.

nel caso di acquisto fabbricati:

- preliminare di compravendita registrato;
- estratto di mappa e certificato catastale del bene oggetto di acquisto;
- piante e sezioni;
- certificato di agibilità e destinazione d'uso.

16. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Le procedure amministrative per la gestione delle domande di sostegno e l'erogazione dei contributi a valere sulla sottomisura 4.2 "Sostegno alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali" sono riportate in dettaglio nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020.

Di seguito si riassumono gli aspetti principali.

16.1 Ricevibilità

La fase della ricevibilità consiste nella verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della completezza dei dati riportati in domanda compresa la sottoscrizione della stessa;
- della presenza della documentazione richiesta.

L'assenza di uno dei suddetti elementi che concorrono al possesso dei requisiti comporterà la non ricevibilità della domanda di sostegno.

Le domande ritenute ricevibili saranno sottoposte alla successiva fase di ammissibilità e valutazione punteggi.

16.2 Ammissibilità e Valutazione

In queste fasi sarà garantito il controllo del rispetto dei criteri di ammissibilità e di valutazione, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nel bando, nelle disposizioni attuative generali e di quelle specifiche della sottomisura, ed in eventuali aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità.

La fase dell'ammissibilità consiste nella verifica:

- dei requisiti di accesso e di ammissibilità del soggetto richiedente, così come previsti al punto 5) delle presenti disposizioni attuative;
- della rispondenza degli investimenti proposti agli obiettivi e alle finalità previste nella sottomisura;
- della rispondenza, in termini di qualità e contenuto (validità tecnica), della documentazione allegata alla domanda di sostegno a quanto richiesto dalle presenti disposizioni.

Nella fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall'autovalutazione del beneficiario in fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura, potrà procedere alla nomina di una Commissione di valutazione che provvederà alla definizione delle fasi relative all'ammissibilità ed alla valutazione. La Commissione, al fine di rispettare la tempistica prevista dal bando, sulla base del numero di istanze presentate, potrà essere articolata anche in sottocommissioni.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di valutazione si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente. Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato.

16.3 Formulazione delle graduatorie

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle che non hanno raggiunto il punteggio minimo, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con provvedimento del responsabile della attuazione della sottomisura saranno pubblicati con valore legale nel sito: /. Detti elenchi verranno affissi per 30 giorni all'albo regionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, nonché presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico della sede centrale e/o delle sedi periferiche dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea al fine di potere presentare eventuali memorie difensive. La pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione.

Gli elenchi regionali definitivi delle istanze ammissibili, delle istanze che non hanno raggiunto il punteggio minimo, di quelle escluse e di quelle non ricevibili saranno formulati in conformità a

quanto previsto dalle Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte Generale - Psr Sicilia 2014/2020.

Successivamente si procederà alla loro pubblicazione sulla GURS e sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

L'inserimento nell'elenco definitivo non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere al finanziamento in seguito all'istruttoria delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista. La pubblicazione degli elenchi regionali definitivi sulla GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze che non hanno raggiunto il punteggio minimo, per quelle escluse e per quelle non ricevibili.

17. DOMANDA DI PAGAMENTO

17.1 Modalità di presentazione

Le domande di pagamento, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) e disponibile mediante il portale SIAN.

Le domande di pagamento così come restituite dal SIAN devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, all'Ufficio provinciale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura competente per territorio entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico con le medesime modalità previste per la trasmissione della domanda di sostegno

Nel plico dovrà essere riportata la dicitura "PSR Sicilia 2014/20 – Domanda di pagamento "Sottomisura 4.2" e gli estremi del soggetto richiedente.

La domanda di pagamento finale va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nell'atto di concessione dell'aiuto.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare la verifica:

- a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

L'Amministrazione, in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documento giustificativi di spesa, con il timbro "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014/2020. Sottomisura 4.2.", trattenendo copia conforme all'originale.

I controlli amministrativi comprendono **procedure intese a evitare doppi finanziamenti** irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti dalla normativa o le aliquote di sostegno.

17.2 Anticipo

I beneficiari del sostegno agli investimenti finanziati con la sottomisura 4.2 possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo pubblico per l'investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell'anticipo concesso. L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" sul portale SIAN. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla

base degli elenchi che lo stesso rende noti; la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa verrà svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione considerata. Altre indicazioni sono riportate nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 (punto 3.2). Ai fini dell'ammissibilità della domanda di pagamento di anticipazione dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante la disponibilità finanziaria necessaria alla copertura della quota a carico del beneficiario (quota finanziaria privata necessaria a coprire l'importo dell'investimento realizzabile con l'anticipazione richiesta) e alla copertura dell'importo dell'IVA calcolata sull'importo relativo all'anticipo. Tale disponibilità finanziaria potrà essere assicurata attraverso somme disponibili su un conto corrente vincolato, ovvero mediante concessioni di prestiti, fidi, mutui deliberati dalla banca prescelta dal beneficiario, su un conto dedicato ed esclusivo. Ai fini della copertura dell'importo dell'IVA sarà sufficiente la delibera bancaria di anticipazione dello stesso.

17.3 Stati di avanzamento lavori (SAL)

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento" rilasciata informaticamente sul portale SIAN, la cui stampa dovrà essere inoltrata all'Ufficio provinciale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura competente per territorio con le medesime modalità previste per la trasmissione della domanda di sostegno, corredata della documentazione di cui ai punti: 6), 7), 13), 15), 16), 17), 26), 28), 30), 31).

17.4 Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale delle attività è la seguente:

- 1) delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale si autorizza il Legale Rappresentante a riscuotere;
- 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del Legale Rappresentante di impegno a non distogliere dalla prevista destinazione gli immobili e i macchinari ammessi a contributo nei 5 anni successivi dall'ultimo pagamento al beneficiario;
- 3) assicurazione incendio e furto con vincolo a favore dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea con validità di 5 anni dall'ultimo pagamento al beneficiario per i macchinari, le attrezzature e le opere edili;
- 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del Legale Rappresentante, circa eventuali note di accredito;
- 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che per le stesse opere non sono stati concessi contributi o mutui a tasso agevolato;
- 6) indicazione del numero di conto corrente bancario dedicato riservato ai movimenti finanziari, relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo;
- 7) attestazione del beneficiario che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato;
- 8) dichiarazione con la quale il beneficiario attesta con quali mezzi finanziari (fondi propri, anticipazioni bancarie, ecc.) ha fatto fronte all'intera spesa risultante dai documenti giustificativi, specificando i singoli importi delle fonti di finanziamento;

- 9) dichiarazione a firma del beneficiario e del Direttore dei Lavori relativa alla identificazione dei macchinari e degli impianti di produzione oggetto delle agevolazioni e relativo prospetto;
- 10) dichiarazione del Direttore dei Lavori D.L.L. relativa all'assicurazione degli operai, in merito all'adempimento degli obblighi assicurativi I.N.P.S. ed I.N.A.IL, con l'indicazione delle relative posizioni;
- 11) descrizione delle eventuali modifiche apportate, rispetto al progetto approvato, con quadro di raffronto fra le previsioni e le realizzazioni;
- 12) dichiarazione del D.L.L. sulla data di inizio e di fine lavori;
- 13) documentazione fotografica dei lavori in corso d'opera e di quelli ultimati con particolari relativi alle opere edili realizzate e alle macchine ed attrezzature oggetto del finanziamento. Fotografie con particolari relativi alla targa informativa e alle targhette apposte sui macchinari e le attrezzature oggetto di finanziamento, riportanti i dati identificativi del contributo concesso;
- 14) dichiarazione del Direttore dei Lavori circa la rispondenza delle opere non visibili e non ispezionabili, con la contabilità dei lavori;
- 15) dettagliata relazione illustrativa sulle opere eseguite e sulle forniture effettuate;
- 16) elaborati grafici quotati (piante, prospetti, sezioni);
- 17) computo metrico consuntivo, con annotazione, nel caso di macchinari ed attrezzature, delle relative fatture. Le voci di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del progetto approvato;
- 18) certificato di conformità ai sensi dell'art. 28 Legge 02.02.1974, n. 64;
- 19) collaudo statico ai sensi dell'art. 7 della L.05.11.1971, n. 1086;
- 20) certificazione rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37;
- 10) certificato di conformità dei macchinari e degli impianti ai preventivi approvati e alle norme unionali e attestazione che gli stessi sono nuovi di fabbrica e di prima installazione;
- 21) certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF.;
- 22) autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
- 23) certificato di Agibilità rilasciato dal Comune;
- 25) autorizzazione sanitaria o documentazione ad essa equipollente;
- 26) elenco dei documenti giustificativi di spesa;
- 27) verbali di pesatura relativi alle opere realizzate con profilati metallici;
- 28) fatture originali regolarmente quietanzate, con prova di avvenuto pagamento, secondo le modalità previste al punto 5.1 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020 (Bonifico o ricevuta bancaria (Riba), Assegno, Carta di credito e/o bancomat, Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale, Vaglia postale, MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso), che attestino l'avvenuta negoziazione bancaria; (le fatture devono riportare la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura, le quantità, il prezzo unitario. Le fatture relative all'acquisto di macchine e attrezzature devono riportare il numero di matricola e/o telaio in caso contrario il fornitore deve produrre apposita dichiarazione);
- 29) quietanza liberatoria dei fornitori, redatta sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000) inerente le fatture relative all'investimento, dalla quale si evinca la data di avvenuto pagamento, la modalità di pagamento e la dichiarazione dalla quale si rilevi che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, né che sui beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non abbiano nulla a pretendere;
- 30) estratto del conto corrente dedicato;
- 31) copia autenticata del libro I.V.A., relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto dell'accertamento;

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività.. Le relative fatture o documenti giustificativi per essere ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per esecuzione dei lavori I

pagamenti devono essere completati prima del termine previsto per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

Entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico, la domanda di pagamento, su supporto cartaceo, corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere inoltrata al competente Ufficio della Regione. Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale applicazione delle griglie delle sanzioni.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale su supporto cartaceo, alla verifica del saldo finale.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di sopralluoghi (100% -visita sul luogo dell'operazione) per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera. Per ogni visita in situ deve essere redatto apposito verbale da cui si evincono le verifiche effettuate.

18. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Sono ammesse le varianti in corso d'opera nel rispetto di quanto stabilito al par. **5.7 Varianti in corso d'opera**, delle Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D. D G. n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni

19. CONTROLLI E SANZIONI

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel DM 8 febbraio 2016 “ *Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale /G,U, n. 67 del 21.02.2016*”.

Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni in caso di inadempienze effettuate dai beneficiari sono adottate con apposito provvedimento dell'Autorità di gestione.

Con successivi atti e prima dell'emanazione dei decreti di concessione a valere sulla sottomisura 4.2 del PSR Sicilia 2014/2020 l'Amministrazione con proprio provvedimento procederà alla classificazione delle inadempienze, riduzioni, esclusione o revoche dei contributi concessi in conformità alle normative vigenti.

20. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nelle presenti Disposizioni si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 di cui al DDG n. 2163 del 30/03/2016, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito delle presenti Disposizioni, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.

Le presenti Disposizioni attuative, approvate con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020, saranno pubblicate, con valore legale di avvenuta pubblicazione, sul sito ufficiale dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea ed entreranno in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto con il quale si informa dell'avvenuta pubblicazione nel sopra citato sito assessoriale delle presenti Disposizioni attuative - parte specifica.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Gaetano Cimò)